

(N. 1132-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE GERINI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 luglio 1955 (V. Stampato N. 984)*

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro del Tesoro**

col **Ministro del Commercio con l'Estero**

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

e col **Ministro della Marina Mercantile**

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 29 LUGLIO 1955

Comunicata alla Presidenza il 5 marzo 1956

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947, concluso a Buenos Aires l'8 ottobre 1949.

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Il Protocollo addizionale all'Accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947, concluso a Buenos Aires l'8 ottobre 1949 ed oggi sottoposto al vostro esame, come pure l'Accordo stesso, sono stati sostituiti dall'Accordo commerciale e finanziario concluso a Roma il 25 giugno 1952, già ratificato dal Senato.

La ratifica che vi viene richiesta non può pertanto significare che la sanatoria di un'atti-

vità statale la quale altrimenti resterebbe retrospettivamente ingiustificata. Sotto questo aspetto sembra non resti altro che raccomandarla al vostro suffragio.

Valga l'episodio a richiamare ancora l'attenzione sul carattere inammissibile del ritardo tante volte lamentato nel sottoporre i trattati al Parlamento per la ratifica.

GERINI, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale all'Accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947, concluso a Buenos Aires l'8 ottobre 1949.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al suddetto Protocollo a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

## Art. 3.

Per l'esecuzione del Protocollo di cui al precedente articolo 1 e per assicurare il servizio del prestito di cui al decreto legislativo

8 aprile 1948, n. 385, l'Ufficio italiano dei cambi costituisce, dalla data di entrata in vigore del Protocollo medesimo, un fondo di riserva in *pesos* fino all'ammontare massimo di 350 milioni di *pesos*.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, per quanto di sua competenza, all'attuazione della presente legge ed a stipulare con l'Ufficio italiano dei cambi la convenzione necessaria per disciplinare i rapporti nascenti dalla costituzione della predetta riserva, convenendo di effettuare i versamenti in corrispondenza delle singole rate di capitale del servizio di ammortamento del prestito suindicato alle condizioni di cambio vigenti al momento dell'entrata in vigore del citato Protocollo.

## Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.